

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2022, n. 30-6144

PSA. Stagione venatoria 2022/2023. DGR 2-5539 del 26.08.2022. Disposizioni, a parziale modifica della D.G.R. 29-5766 del 07.10.2022, sull'apertura della caccia al cinghiale nei Comuni di Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno e Merana, ricadenti nell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) AL4.

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Protopapa:

Premesso che la D.G.R. n. 2-5539 del 26 agosto 2022 "Peste Suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di Restrizione I e II ex Reg (UE) 440/2022, in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022" autorizza, in deroga all'O.M. del 13/01/2022, nelle more dell'adozione del Piano per il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana dell'Italia da parte dell'Autorità competente nazionale in seguito alle osservazioni della Commissione europea di cui in premessa, nonché del parere del Gruppo operativo degli Esperti ex art 10 O.C. 4/2022 a fronte dell'urgenza e della necessità di una immediata azione finalizzata a superare la situazione critica ed emergenziale connessa alla diffusione della Peste Suina Africana, lo svolgimento delle seguenti attività:

I) al fine di aumentare l'efficacia delle azioni di depopolamento e ridurre il rischio di allargamento dell'infezione, in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del Commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'esterno della stessa: esercizio venatorio al cinghiale con l'utilizzo di cani (massimo n. 3);

II) in zona di restrizione I e II, nei soli territori in corrispondenza dei quali, sulla base della dichiarazione del Commissario Straordinario per la PSA, la posa in opera delle barriere in questione sia stata completata e all'interno delle stesse: caccia di selezione al cinghiale in forma singola senza cani ed interventi di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 29-5766 del 07.10.2022, a parziale modifica della D.G.R. n. 1-5629 del 16 settembre 2022, ha tra l'altro stabilito, in accoglimento della richiesta dell'Ambito Territoriale di Caccia AL3-AL4 e a seguito di istruttoria del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, di posticipare l'inizio dell'attività venatoria al cinghiale in tutto il territorio ricompreso nei due ATC accorpate.

Preso atto che, con le note pervenute in data 29 novembre 2022 prot. n.00028028 e 30 novembre 2022 n. 00028081, il Presidente dell'ATC AL3-AL4 richiede l'apertura della caccia al cinghiale in forma programmata nei Comuni dell'ATC AL4 ricadenti nella zona di restrizione I ex Reg (UE) 440/2022, e precisamente nei Comuni di Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno e Merana e che tale richiesta verrà ratificata dal Comitato di gestione.

Dato atto che in esito all'istruttoria della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", la richiesta di apertura della caccia al cinghiale nei Comuni di Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno e Merana, risulta accoglibile in quanto in tali territori la posa in opera delle barriere è stata completata, come da dichiarazione del Commissario Straordinario per la PSA del 30 settembre 2022.

Ritenuto pertanto sulla base della suddetta comunicazione pervenuta da parte del Commissario straordinario per la PSA ed in coerenza con la D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022, prendere atto della richiesta presentata dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia AL3-AL4 e consentire l'attività venatoria al cinghiale con utilizzo di cani (massimo tre) nei Comuni di Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno e Merana, tutti ricadenti nella zona di di restrizione I ex Reg (UE)

440/2022, a far data dal 03 dicembre 2022, nel rispetto del Calendario venatorio regionale 2022-2023.

Ritenuto altresì di demandare al sopra richiamato Settore regionale “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra premesso e considerato,
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, preso atto della richiesta presentata dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia AL3-AL4, come in premessa riportato, quale parziale modifica alla D.G.R. n. 29-5766 del 07.10.2022, l'attività venatoria al cinghiale con utilizzo di cani (massimo tre) nei Comuni di Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno e Merana, tutti ricadenti nella zona di restrizione I ex Reg (UE) 440/2022, è consentita a far data dal 03 dicembre 2022 nel rispetto del calendario venatorio regionale 2022-2023, sulla base della comunicazione pervenuta da parte del Commissario straordinario per la PSA, conservata agli atti, ed in coerenza con la D.G.R. n. 2 – 5539 del 26 agosto 2022;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
- di demandare al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)